

## ELEZIONI COMUNALI: VADEMECUM PER LE CANDIDATURE

### Sommario

<b>INTRODUZIONE .....</b>	<b>2</b>
<b>COMUNI “GRANDI” E “PICCOLI”: COSA CAMBIA? .....</b>	<b>3</b>
<b>TEMPISTICHE: QUANTO PRIMA OCCORRE MUOVERSI? .....</b>	<b>3</b>
<b>DOCUMENTI DA PRESENTARE PER UNA “BUONA” CANDIDATURA .....</b>	<b>3</b>
<b>PROPAGANDA ELETTORALE .....</b>	<b>7</b>
<b>LIMITI DI SPESA.....</b>	<b>9</b>
<b>MANDATARIO ELETTORALE E COMMITTENTE RESPONSABILE.....</b>	<b>10</b>
<b>OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE .....</b>	<b>10</b>
<b>SANZIONI.....</b>	<b>11</b>
<b>I RAPPRESENTANTI DI LISTA: CHI SONO, COME SI NOMINANO, COSA (NON) POSSONO FARE .....</b>	<b>11</b>
<b>L’EVENTUALE BALLOTTAGGIO .....</b>	<b>12</b>
<b>LA DIVISIONE DEI SEGGI: CHI VINCE, CHI PERDE, CHI VIENE ELETTO .....</b>	<b>12</b>
<b>CONCLUSIONE .....</b>	<b>13</b>

# INTRODUZIONE

L'approcciarsi di un grosso turno di elezioni comunali nell'anno 2019 - unitamente alle elezioni europee e a quelle, in vari momenti dell'anno, per alcune importanti Regioni - costituisce un momento importante per la vita democratica del Paese e, in particolare, del mattone fondamentale dell'architettura democratica italiana: il Comune. Questo vorrà dire mettere alla prova gli uffici elettorali di tanti enti locali – per i quali risulta fondamentale un testo come l'ormai storico “manuale” elettorale Gaspari (“Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale”, di Cecchini I. e Pasquini A., in corso di aggiornamento ad una versione completamente rinnovata) – ma comporterà anche l'emergere, come accade ad ogni tornata, di un insieme di energie e di persone che intendono proporsi per la guida della propria comunità locale.

Le liste civiche, sia nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che in enti con popolazione superiore, ma anche forze politiche maggiormente strutturate si trovano a dover affrontare un procedimento costituito da un insieme di adempimenti burocratici concatenati e complessi, cadenzati in maniera molto precisa e rigida da norme e prassi che si sono costituite nel tempo.

Questa guida, dal contenuto prettamente operativo, vuole pertanto essere una sorta di “manuale di sopravvivenza” per aspiranti amministratori, che guidi le forze politiche a una corretta gestione della candidatura e fornisca alcuni rudimenti in materia di elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.

Non sarà pertanto questo il luogo per una precisa disamina teorica del procedimento elettorale, ma piuttosto per fornire una “scatola degli attrezzi” necessaria a non vedere le speranze dei candidati frustrate da qualche intoppo procedurale.

D'altra parte, nella “messa laica” rappresentata dal procedimento elettorale, chi aspira a governare la propria comunità può individuare un primo elemento che potrà guidare la propria futura esperienza amministrativa – che sia di maggioranza o di minoranza – al servizio della comunità locale: la forma è anche sostanza.

Questa guida viene prodotta con una certa distanza temporale dal prossimo turno elettorale. Non può quindi essere aggiornata alle “Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature” che il Ministero dell'Interno rilascerà in vista delle elezioni 2019, né ad eventuali modifiche che il legislatore potrebbe compiere in questo periodo. Va rimarcato che da qualche tempo non ci sono particolari novità di rilievo, e che l'ultima Pubblicazione (n. 1/2018), avvenuta peraltro con un certo ritardo rispetto agli usuali standard, non ha a sua volta presentato particolari novità. Tuttavia, va rimarcato, sono state approvate alcune modifiche relative al periodo elettorale (c.d. norma “Elezioni trasparenti”) ed è in Parlamento una proposta di complessiva modifica del procedimento elettorale (c.d. norma “Elezioni pulite”).

Pertanto, nel rinviare al proprio Comune per eventuali aggiornamenti e informazioni - che saranno forniti sicuramente con completezza e aggiornamento (specie se il Comune ha tra i suoi strumenti il Memoweb e la cartella elettorale Gaspari...) – si ritiene comunque che quanto verrà detto possa rappresentare una buona base di partenza per evitare di “perdersi” nel percorso elettorale.

# PARTE I

## LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

### COMUNI “GRANDI” E “PICCOLI”: COSA CAMBIA?

Una prima consapevolezza che chi intende candidarsi alle elezioni amministrative deve avere è relativa alle dimensioni del proprio comune. Spesso, all'interno degli adempimenti relativi alle elezioni, vi sono infatti cospicue differenze basate sulla fascia di popolazione cui appartiene il Comune. Gran parte di tali differenze risiede nella profonda diversificazione prevista tra i **Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti** e quelli **con popolazione superiore** (dato considerato all'ultimo censimento) ma, come vedremo, vi sono anche adempimenti che si diversificano sulla base di altre soglie.

Nel corso di questa breve guida troveremo pertanto necessità leggermente diverse per candidati in enti differenti, o solo applicabili a comuni di una certa dimensione demografica. Per la primaria diversificazione, quella sulla legge elettorale, si richiama il T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000), vera e propria “Bibbia” dell'ente locale, ed in particolare gli articoli che vanno dal 71 al 73 (Capo III).

### TEMPISTICHE: QUANTO PRIMA OCCORRE MUOVERSI?

Come vedremo le tempistiche del procedimento elettorale sono cadenzate e impegnano gli aspiranti candidati per un periodo di alcuni mesi, indicativamente dal momento in cui si inizia a raccogliere le firme a sostegno delle candidature fino alla data delle elezioni (compreso l'eventuale ballottaggio). È proprio questo l'arco temporale che andremo a coprire con questo nostro opuscolo.

Per chi intende presentare una candidatura a Sindaco, ovviamente, è bene che quanto possa essere fatto prima sia anticipato (disponibilità alla candidatura a Sindaco e consigliere e verifica delle eventuali problematiche a livello di incandidabilità/ineleggibilità/eventuale incompatibilità, individuazione dei ruoli che verranno indicati nel corso di questo vademecum, preparazione del simbolo della/e lista/e).

La legge prevede che **siano valide le firme a sostegno di una candidatura raccolte ed autenticate non prima dei 180 giorni antecedenti la data del voto** (inteso come primo turno), firme raccolte precedentemente a tale data sono nulle. In realtà si può intendere l'inizio di tale termine con quello dell'indicazione da parte del Ministero dell'Interno della data delle elezioni.

Ai sensi degli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, la **presentazione delle candidature per le elezioni amministrative deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione**. Questa quindi è la prima e più importante *deadline* da fissare.

### DOCUMENTI DA PRESENTARE PER UNA “BUONA” CANDIDATURA

Per presentare la candidatura a Sindaco e all'elezione del Consiglio comunale è necessario presentare una mole di documenti che debbono essere redatti in modo rispettoso delle previsioni di legge e delle prassi cristallizzate nelle istruzioni ministeriali.

I documenti che costituiscono gli allegati “parte integrante e sostanziale” della candidatura sono:

1. la dichiarazione di presentazione della candidatura alla carica di Sindaco e della lista/liste dei candidati alla carica di consigliere comunale collegata/e, sottoscritta/e dal numero di elettori stabilito in base alla popolazione legale del Comune (così come risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione);
2. i certificati attestanti che i sottoscrittori sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
3. le dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e a quella di consigliere comunale;
4. i certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
5. **PER I COMUNI SOPRA I 15.000 ABITANTI:** dichiarazione dei delegati della lista di collegamento con una candidatura alla carica di sindaco;
6. tre copie del contrassegno di lista in due misure, una per l'inserimento sui manifesti e una per l'inserimento sulle schede di votazione (si raccomanda la massima precisione nelle misure, onde evitare la richiesta di nuovi

contrassegni da parte della Commissione circondariale, fornendo quindi il simbolo in cerchi rispettivamente di 10,00 cm e 3,00 cm di diametro);

7. programma amministrativo (**sopra i 15.000** deve essere il medesimo per tutte le liste a supporto di un unico candidato);

8. **PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 50.000 ABITANTI O IN CUI LO STATUTO COMUNALE PREVEDA IL DEPOSITO:** bilancio preventivo delle spese elettorali.

## **DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO E DI UNA LISTA (O PIÙ LISTE, PER I COMUNI SOPRA I 15.000 ABITANTI) DI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE**

Sul tema della presentazione delle liste le innovazioni maggiori intervenute negli ultimi anni hanno riguardato la riduzione del numero dei consiglieri comunali facenti parte delle assemblee elettive e quelle in materia di parità di genere. Queste ultime, in particolare, hanno inserito elementi di interesse per la presentazione delle liste di candidati al Consiglio comunale, che solo recentemente stanno trovando una qualche stabilità interpretativa.

Su questo tema si invita a fare riferimento alle più recenti pubblicazioni ministeriali, dove anche in modalità tabellari sono individuate le composizioni numeriche, a livello di consiglieri eleggibili, quote di genere, composizione delle giunte ecc., suddivise per classi di popolazione dei comuni.

La dichiarazione di presentazione della lista deve essere compilata con i dati anagrafici del candidato a sindaco e dei candidati a consigliere comunale (nome, cognome, luogo, data di nascita; per i candidati cittadini comunitari anche il Paese di cui sono cittadini) e sottoscritta dal numero di elettori del Comune previsto dalla normativa, compreso fra un limite minimo ed un limite massimo variabili in base alla popolazione residente (salvo per i Comuni sotto i 1.000 abitanti, per i quali non è richiesta alcuna sottoscrizione).

La dichiarazione di presentazione è costituita da:

- un atto principale;
- un certo numero di atti separati.

Tutti i moduli debbono essere realizzati in **carta di formato A3 piegata in due**, contenente il contrassegno di lista stampato a colori.

L'atto principale funge pertanto come "contenitore" dei vari atti separati, i quali vanno inseriti sulla base di una numerazione progressivi.

Spesso capita che i candidati, specie quelli al consiglio comunale che debbono raccogliere le preferenze attraverso l'indicazione del proprio cognome, vogliano inserire altri nomi, soprannomi o diminutivi oltre ai propri cognome e nome. Questo può avvenire senza particolari formalità, purché nell'atto principale e in quelli separati sia sempre riportata l'indicazione "detto .....".

Le candidate di sesso femminile, coniugate o vedove, possono aggiungere anche il cognome del marito (es. "Rossi Maria" può indicare "Rossi Maria in Bianchi" o "Rossi Maria vedova Bianchi").

Nella modulistica predisposta per la presentazione delle candidature e liste di candidati è indicato anche quanto è necessario allegare ed indicare (si veda, ad esempio, quanto verrà detto in seguita sul tema dei delegati di lista).

## **CHI, COME, QUANDO: IDENTIFICAZIONE DEI SOTTOSCRITTORI E AUTENTICAZIONE DELLE FIRME**

Premesso che i sottoscrittori debbono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune nel quale si tengono le consultazioni, è bene rimarcare che sono ammessi per la loro identificazione anche documenti scaduti (in analogia con l'utilizzo degli stessi per l'ammissione al voto) e la modalità della "conoscenza diretta" del sottoscrittore da parte del pubblico ufficiale che ne autentica la firma. Quest'ultimo, ovviamente, dovrebbe quindi essere sempre presente alla sottoscrizione. Questo va ribadito con forza, perché non è raro che modalità di autentica "improprie" abbiano visto consiglieri comunali o assessori incorrere in spiacevoli problematiche di tipo penale.

In merito ai soggetti che possono compiere l'autentica, è bene segnalare che proprio sul tema vi è una delle poche novità introdotte in tempi recenti: l'art. 6, comma 6, della legge n. 165/2017 (il c.d. "rosatellum bis" con cui si sono tenute le elezioni politiche di marzo 2018) ha infatti modificato i soggetti abilitati all'autentica:

*(...) i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali ovvero delle sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. sono altre sì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.*

Per quanto riguarda il modo in cui vanno raccolte le sottoscrizioni si ritiene di consigliare quanto segue:

1. che gli estremi del documento di riconoscimento siano copiati dal documento di identificazione in modo chiaro;
2. che gli atti siano compilati in modo preciso, completo e se possibile lasciando a ciascun sottoscrittore la compilazione dei propri campi;
3. che le firme dei sottoscrittori siano apposte per esteso o, almeno, conformemente a quelle presenti sui documenti di riconoscimento;
4. che l'autentica sia compiuta dal pubblico ufficiale completa di tutte le formalità richieste dalla normativa (anche se spesso le sentenze del Consiglio di Stato hanno ammesso incompletezze, è bene evitare rischi), quindi luogo, data, indicazione del pubblico ufficiale, timbro e firma.

Se a qualche consigliere, assessore o sindaco uscente dovesse sorgere il dubbio, è bene ricordare che il fatto di essere candidati non fa in alcun modo venire meno il ruolo di pubblico ufficiale attribuito dalla legge: possono pertanto procedere ad autenticare le sottoscrizioni, salvo il caso di commissariamento di un Comune con conseguente scioglimento degli organi di governo e consiliari.

## **I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI SOTTOSCRITTORI**

È necessario che la dichiarazione di presentazione della lista sia corredata dai certificati comprovanti che i sottoscrittori della stessa hanno la qualità di elettori del Comune (detta anche "iscrizione alle liste elettorali"). Tali certificati potranno essere rilasciati dagli uffici comunali in forma singola o collettiva, cioè redatti in un unico atto, ad esempio in formato tabellare. I Comuni sono obbligati a rilasciare i certificati nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta e a fronte di inadempienze i prefetti potranno avvalersi della facoltà di inviare un commissario ad acta. È sempre bene, in modo collaborativo, procedere alla graduale certificazione dei moduli che si vanno via via riempiendo, in modo da diluire anche il lavoro dell'ufficio elettorale comunale nella produzione dei certificati di iscrizione. Da questo punto di vista risulterebbe buona norma concordare con l'ufficio elettorale di riferimento un *modus operandi* condiviso.

## **LE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**

La dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato alla carica di sindaco o di consigliere comunale deve essere singola e non collettiva, e non può contenere condizioni o riserve di alcun tipo.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ha introdotto all'interno dell'accettazione della candidatura (sia a consigliere comunale che a sindaco) l'obbligo di dichiarare che il candidato non si trovi in una situazione di incandidabilità.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti il candidato alla carica di Sindaco deve dichiarare, contestualmente all'accettazione della candidatura, il collegamento con una o più liste di candidati presentate per l'elezione del consiglio comunale. Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione rilasciata dai delegati delle liste interessate. Ma, viene quindi da chiedersi, chi sono questi "delegati", e che funzioni hanno?

## I DELEGATI DI LISTA

Nei **Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti**, la dichiarazione di presentazione della lista di candidati deve contenere i nominativi di due delegati incaricati di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di Sindaco. I delegati, inoltre, possono assistere alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare alla lista di candidati e designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale. **La mancata indicazione dei delegati comporta l'esclusione della lista.** I delegati saranno coloro i quali dovranno eventualmente dichiarare il collegamento di una lista collegata a una candidatura non ammessa al ballottaggio con una delle due candidature presenti al secondo turno (anche in questo caso l'apparentamento deriverà da convergenti dichiarazioni).

Nei **Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti**, l'indicazione dei delegati è facoltativa. In questo caso non hanno ovviamente il compito di presentare la dichiarazione di collegamento con il candidato alla carica di Sindaco, poiché vi è un'unica lista di candidati collegata a una candidatura a Sindaco. In questo caso, la mancata indicazione dei delegati non comporta l'esclusione della lista ma l'impossibilità di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e di nominare i rappresentanti di lista. Pertanto, come risulta ovvio, sarebbe bene comunque procedere a tale nomina.

## I CERTIFICATI DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CANDIDATI

Anche di ogni candidato (sia alla carica di sindaco che a quella di consigliere comunale) occorre dimostrare la condizione di elettore di un Comune della Repubblica (non necessariamente lo stesso in cui si vota), allegando il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di ciascuno di essi.

Per i candidati aventi cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea, è necessario presentare una specifica documentazione, che andrà richiesta all'Ufficio elettorale del comune con il quale è in tal caso opportuno provvedere a prendere informazioni con congruo anticipo rispetto ai termini degli adempimenti.

## IL CONTRASSEGNO DI LISTA (SIMBOLO)

Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede e sul manifesto elettorale, viene richiesto ai presentatori che il contrassegno sia presentato in triplice copia in due formati diversi: circoscritto in un cerchio del diametro di cm. 3,00 e in un cerchio del diametro di cm. 10,00, in cui sia chiaro l'alto del simbolo (lo si può anche scrivere sulla parte bianca del foglio).

Va rimarcato che una difformità nelle misure del cerchio anche di pochi millimetri può produrre richieste di integrazioni da parte della Commissione elettorale circondariale.

È opportuno che, oltre al deposito degli esemplari cartacei del contrassegno, il partito o gruppo politico depositi il contrassegno stesso anche su supporto informatico, ad esempio su compact disc, dvd, pen drive e simili, nei formati «.jpeg» e «.pdf».

Altra novità introdotta dalle più recenti Istruzioni ministeriali riguarda i contrassegni che richiamino all'ideologia fascista o nazionalsocialista: sono ricusabili dalla Commissione elettorale circondariale quelli che fanno riferimento a tali ideologie "anche indirettamente".

Resta sempre presente il caso di partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due camere o nel parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due camere, nella legislatura in corso. In tal caso va allegata la dichiarazione – sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio – attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

## IL PROGRAMMA AMMINISTRATIVO

Alla dichiarazione di presentazione della lista va necessariamente allegato il programma amministrativo per la sua affissione all'Albo pretorio dell'ente, al fine di darne conoscenza ai cittadini interessati. La legge non specifica nessuna modalità particolare di redazione dello stesso.

L'unico obbligo riguarda i **Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti**, per i quali è previsto che in caso di collegamento di più liste ad uno stesso candidato alla carica di sindaco, le liste tra loro collegate debbono presentare il medesimo programma amministrativo.

Per agevolare gli uffici comunali, oltre a fornirne una copia cartacea e una su supporto informatico per la presentazione della candidatura, si può provvedere a fornire un'ulteriore copia per la pubblicazione all'albo (anche a mezzo mail, in accordo con il Segretario comunale).

## **BILANCIO PREVENTIVO DELLE SPESE ELETTORALI**

Il deposito del bilancio preventivo della campagna elettorale (legge 25 marzo 1993, n. 81; art. 30, co. 2) è un adempimento differenziato secondo la dimensione demografica del Comune che si accinge alle consultazioni amministrative.

Per i **comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti** sono lo Statuto ed i regolamenti a disciplinare la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese; qualora ciò non avvenga in modo esplicito, quindi, non sussiste alcun obbligo specifico. Caso diverso è invece quello dei comuni di dimensione maggiore: gli adempimenti di cui discutiamo sono infatti obbligatori per tutti gli **enti con popolazione superiore ai 50.000 abitanti**.

Il deposito del bilancio preventivo, laddove dovuto, deve avvenire assieme alla documentazione di presentazione delle candidature, di cui costituisce in questo caso un allegato-parte integrante.

## **MODALITÀ DELLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA DI CANDIDATI**

Tutte le Istruzioni ministeriali confermano che, nel silenzio della legge, la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.

La dichiarazione di presentazione della lista va depositata, come già accennato, tra le ore 8.00 del 30° giorno antecedente (usualmente un venerdì) e le ore 12.00 del 29° giorno antecedente la data del primo giorno di votazione (usualmente un sabato), presso la segreteria del Comune.

Il Ministero ritiene opportuno che tale orario corrisponda ad un'apertura della segreteria comunale almeno dalle ore 8.00 alle ore 20.00 nel primo giorno e dalle 8.00 alle 12.00 nel secondo.

Il Segretario comunale deve rilasciare una ricevuta di tutti gli atti presentati indicando con precisione il giorno e l'ora del deposito non mancando di segnalare le eventuali irregolarità o mancanze di cui dovesse eventualmente accorgersi. Occorre sottolineare che deve comunque accettare la dichiarazione di presentazione della lista, anche se la stessa è presentata fuori dai termini.

È anche necessario – affinché la commissione elettorale circondariale sappia a chi comunicare i propri provvedimenti – che il segretario comunale ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.

## **LA PUBBLICAZIONE DELLE PROSSIME "ISTRUZIONI"**

La pubblicazione delle cosiddette "Istruzioni" è il momento più atteso di tutta questa fase preparatoria alle elezioni. Ovviamente, dalla lettura delle stesse sarà possibile avere definitiva conferma delle procedure corrette da seguire. Va rimarcato tuttavia che normalmente le modifiche sono limitate, e che pertanto l'impostazione è usualmente la medesima.

# **PARTE SECONDA**

## **LA CAMPAGNA ELETTORALE: COSA FARE (E COSA NO)**

### **PROPAGANDA ELETTORALE**

Una volta disbrigate la vicenda burocratica legata alla presentazione e ammissione delle candidature, si passa alla campagna elettorale, il cui cuore è la cosiddetta "propaganda".

Per chi volesse farsi una cultura normativa in materia le leggi e norme che la regolano sono le seguenti: legge 4 aprile 1956, n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale); gli artt. 1,6,17,18,19 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche); legge 22 febbraio

2000 n. 28 (disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e per la comunicazione politica). Con la Legge 27/12/2013, n.147 (legge di stabilità 2014) è stata modificata la legge 04/04/56, n.212 eliminando la propaganda elettorale indiretta (propaganda effettuata dai cosiddetti "fiancheggiatori") e riducendo il numero degli spazi destinati alla propaganda elettorale diretta, spettanti alle liste che partecipano alle consultazioni.

Tali norme sottopongono a particolari procedure e limiti le varie forme di comunicazione politica e decorrono a far data:

- dalla data di convocazione dei comizi elettorali: per il divieto per le P.A. di svolgere attività di comunicazione e per l'applicazione delle norme relative alla comunicazione politica radiotelevisiva (la cosiddetta "par condicio"), nonché per i messaggi di propaganda e pubblicità su quotidiani e periodici;
- dal 30° giorno antecedente le elezioni per le altre forme di propaganda (fissa, mobile, luminosa), per le quali sono previste specifiche previsioni e limitazioni.

Occorre ricordare che chiunque violi le norme sulla propaganda è soggetto a sanzioni amministrative, oltre che alle immaginabili conseguenze dal punto di vista dell'immagine pubblica (da valutare in una campagna elettorale).

## FORME DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

**Propaganda fonica su mezzi mobili:** è un tipo di propaganda elettorale un tempo molto diffusa, che avviene usualmente attraverso un altoparlante installato su mezzi mobili. Questo tipo di iniziativa è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco, mentre nel caso questa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della Provincia in cui i Comuni stessi sono compresi.

**Propaganda figurativa su mezzi mobili:** spesso si realizza con i cosiddetti "camion vela". Questi mezzi devono essere itineranti, quindi muoversi nel flusso di veicoli, con esclusivamente brevi fermate in luoghi pubblici: non sono ammessi quindi lo stazionamento prolungato e la sosta. Per quanto concerne i taxi la propaganda figurativa è ammessa quando sono in servizio sulle pubbliche vie o negli appositi spazi di sosta in attesa di chiamata. Tutti questi veicoli dovranno essere ricoverati in *garage* o sedi similari quando sono fuori servizio.

**Propaganda figurativa a carattere fisso:** dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico. Questo significa che in luoghi pubblici o privati visibili dal pubblico non sono ammessi striscioni, drappi, cartelli stradali, poster, scritte sui muri ecc. aventi caratteristiche elettorali.

La propaganda elettorale a mezzo di affissione di manifesti, stampati e di altro materiale elettorale – fino a quel momento possibile a pagamento senza particolari limitazioni - diventa consentita solo negli appositi spazi a ciò destinati dal Comune, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212. Per questi spazi, nel caso delle elezioni amministrative, non è necessario produrre un'apposita domanda, poiché gli stessi sono assegnati a ciascuna lista sia ammessa alla competizione elettorale. È fatto divieto di scambi e di cessioni delle sezioni di spazio assegnate dalla Giunta comunale con propria deliberazione. Nelle sezioni di spazio assegnate non è consentita l'affissione di manifesti e stampati di propaganda elettorale concernente altre iniziative. L'affissione è vietata nel giorno precedente ed in quelli in cui si svolgono le elezioni. Nel caso di Comuni con più spazi per un unico candidato sindaco nulla vieta di unificare gli spazi assegnati creando con un insieme di manifesti un unico messaggio figurativo.

Come già detto, non esiste più da alcuni anni la cosiddetta "propaganda indiretta", cioè quella per i cosiddetti "fiancheggiatori".

**Propaganda luminosa:** dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa sia fissa (es. cartelloni elettronici) che mobile (camion vela con apparecchiature luminose). Fanno eccezione le insegne indicanti le sedi dei partiti o dei comitati elettorali.

**Volantinaggio:** dal 30° giorno antecedente le elezioni è vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico. È invece ammessa la distribuzione dei volantini, consegnandoli nelle mani dei passanti o inserendoli nelle buche delle lettere.

**Gazebo e banchetti di propaganda:** salva la richiesta di autorizzazione relativa all'eventuale occupazione del suolo pubblico, si tratta di postazioni fisse. Non sono pertanto ammesse, salvo una bandiera per l'identificazione, forme di propaganda figurativa ulteriori (striscioni o altro). A decorrere dal giorno di indizione



dei comizi elettorali il Comune mette a disposizione dei soggetti partecipanti alla competizione i locali di proprietà (art. 19 L. 515/1993).

È possibile che l'utilizzo dei locali, che andrà richiesto e autorizzato dai competenti organi comunali, potrebbe basarsi su linee guida o regolamenti approvati e specifici del proprio Comune. Vale la pena soffermarsi sul tema con gli uffici comunali, al fine di procedere senza intoppi.

**Materiali a stampa: tutti i materiali a stampa debbono riportare il nome del committente responsabile, il quale può essere corrispondente al mandatario elettorale (anche se questa corrispondenza non è obbligatoria, come diremo nella parte che sarà dedicata).** Anche i volantini, oltre ai manifesti affissi nelle apposite plance, devono riportare il nominativo del committente responsabile.

### **I sondaggi**

La diffusione e la pubblicazione di indagini demoscopiche, anche parziali, è vietata nei quindici giorni precedenti la data del voto, e fino alla chiusura delle operazioni di voto.

### **La propaganda a mezzo stampa e radiotelevisiva**

Le regole per la propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva sono stabilite con apposito provvedimento dall'Autorità per le Garanzie sulla Comunicazione in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (la cosiddetta "par condicio"). Queste regole non si applicano agli organi ufficiali di stampa e radiofonici dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati impegnati nella competizione elettorale.

Sono consentiti però alcune forme di informazione ai potenziali elettori, tra le cui righe è possibile individuare un contenuto elettorale:

1. gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
2. le pubblicazioni o le trasmissioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
3. le pubblicazioni o le trasmissioni di confronto tra più candidati.

Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale debbono indicare il nome del committente responsabile.

**Dalla mezzanotte del secondo giorno antecedente la data delle elezioni**, momento in cui si ha la "chiusura" della campagna elettorale, scatta il divieto per qualsiasi forma di propaganda, compresa quella effettuata attraverso giornali e spot televisivi. Ad ogni lista ammessa alla tornata elettorale deve pertanto essere destinata, in ogni località del territorio comunale in cui sono stati collocati i tabelloni per la propaganda, un apposito spazio per l'affissione dei manifesti.

### **AGEVOLAZIONI POSTALI E FISCALI**

Un tempo vi erano vere e proprie **tariffe postali agevolate** per gli invii di materiale di propaganda elettorale da parte dei candidati e delle liste che partecipavano alle competizioni. Dal 2014 queste tariffe sono state abolite, e quindi occorrerà valutare con i vari soggetti che si occupano di spedizioni postali l'esistenza o meno – e a quali condizioni - di offerte di tipo commerciale.

**Agevolazioni fiscali:** nei 90 giorni precedenti le elezioni sono previste agevolazioni fiscali (IVA al 4%) per il materiale tipografico, l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l'affitto di locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste e dai candidati. Dalla data di indizione dei comizi, invece, si applica l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo per l'occupazione temporanea di suolo pubblico in quanto, sulla base della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 89/E del 1/04/2009, trattasi di "atti costitutivi, statuti e ogni altro atto necessario per l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da disposizioni legislative o regolamentari".

### **LIMITI DI SPESA**

La legge 6 luglio 2012, n. 96, all'art. 13 prevede una serie di limiti di spesa massimi per:

- candidati alla carica di Sindaco;
- partiti, movimenti, liste di candidati;
- singoli candidati alla carica di Consigliere comunale.

Si rimanda a tale articolo di legge, così come alle ultime Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature (ad esempio pagg. 34-36 della Pubblicazione n. 1/2018), per la specifica degli importi relativi a

ciascuna fascia demografica. Il rispetto di questi tetti di spesa, va detto, è responsabilità dei soggetti politici coinvolti (in particolare dei candidati e delle forze politiche, per le quali vedremo in seguito le sanzioni).

## **MANDATARIO ELETTORALE e COMMITTENTE RESPONSABILE**

Dopo la legge 6 luglio 2012, n. 96, la figura del mandatario elettorale prevista dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 è diventata una nomina obbligatoria per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna elettorale nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Tale soggetto deve utilizzare per la raccolta un unico conto corrente bancario o postale, intestato ad esempio come "Tizio, mandatario elettorale di Caio", attraverso il quale dovranno transitare tutti i fondi e tutte le spese relative alla campagna elettorale del candidato. Il mandatario non è necessario solo per i candidati che spendono meno di 2.500 € avvalendosi esclusivamente di denaro proprio.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato (anche dello stesso gruppo politico).

La nomina del mandatario può avvenire dal giorno successivo all'indizione delle elezioni e deve essere indirizzata al collegio regionale di garanzia elettorale (costituito presso la Corte d'Appello o, in mancanza, presso il Tribunale del capoluogo di Regione) da parte del candidato che procede alla nomina. Tale nomina deve essere effettuata con un atto autenticato (da uno dei soggetti a ciò autorizzati, e di cui si è parlato sopra).

Il committente responsabile, invece è colui che materialmente effettua gli ordinativi per tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale, di qualsiasi tipo. Come già detto, ogni materiale di propaganda deve recare il nome del committente, il quale è anche responsabile (in solido con l'esecutore materiale) delle eventuali spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio. Nella maggioranza dei casi, per il fatto che si occupa di spese, è ritenuto utile fare in modo che il mandatario elettorale e il committente responsabile coincidano. Anche il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere Comunale può ricoprire il ruolo di committente responsabile di sé stesso.

## **OBBLIGHI DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE**

Tutti i candidati, eletti e non eletti, che abbiano o meno nominato un mandatario elettorale, devono rendere entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti "una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte", recando altresì la formula "SUL MIO ONORE AFFERMO CHE LA DICHIARAZIONE CORRISPONDE AL VERO" (art. 2, co. 1, numero 3, legge 5 luglio 1982, n. 441).

Alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Il rendiconto deve essere sottoscritto dal candidato e controfirmato dall'eventuale mandatario nominato, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

Anche nel caso in cui un candidato non sostenga alcuna spesa dovrà trasmettere una dichiarazione negativa di spese elettorali, sempre nel termine di tre mesi dalla proclamazione dell'ultimo eletto.

La differenza tra candidati eletti e non eletti sta nel fatto che i primi dovranno indirizzare la propria comunicazione anche al proprio Presidente del Consiglio comunale, oltre che al Collegio regionale di garanzia elettorale.

Per i candidati eletti, inoltre, la dichiarazione andrà pubblicata - ai sensi dell'art. 14, co. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - nella apposita voce della sezione "Amministrazione Trasparente".

I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al Presidente del Consiglio comunale (per i Comuni sopra i 30.000 abitanti anche alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti), entro 45 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale rendiconto va depositato anche presso l'Ufficio elettorale centrale.

Si rimarca la particolare complessità di tutti questi adempimenti relativi al finanziamento delle campagne elettorali, che vedono anche particolari adempimenti per quanto concerne i contributi elargiti da persone giuridiche (per le quali occorre sempre la deliberazione dell'organo societario) e per finanziamenti superiori a 5.000 euro (per i quali è da compilarsi una dichiarazione congiunta).

## **SANZIONI**

### **SANZIONI PER I CANDIDATI**

In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale nel termine previsto della dichiarazione, il Collegio regionale diffida a depositarla entro i successivi 15 giorni e, in caso di mancata presentazione, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.823 a 103.291 €. Inoltre, per i candidati eletti la mancata presentazione è causa di decadenza dalla carica.

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per la propria fascia demografica, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra l'importo eccedente il limite previsto e il triplo di detto importo. Il superamento dei limiti di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta anche la decadenza dalla carica;

In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali o di mancata indicazione dei soggetti che hanno contribuito alla campagna (ove richiesto), il Collegio regionale di garanzia elettorale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 51.646 €. In caso di violazione che comporti la decadenza, una volta accertata in via definitiva la violazione, il Collegio regionale di garanzia elettorale ne dà comunicazione al presidente del Consiglio comunale, per la proposta di una delibera della decadenza dalla carica.

### **SANZIONI PER PARTITI, MOVIMENTI, LISTE DI CANDIDATI**

In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere di importo tra € 50.000 a € 500.000 €.

In caso di mancata indicazione nei consuntivi delle spese elettorali delle fonti di finanziamento la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria che può essere tra i 5.165 e i 51.646 €;

In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per la fascia demografica in cui si colloca il Comune, la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra la metà e il triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

### **I RAPPRESENTANTI DI LISTA: CHI SONO, COME SI NOMINANO, COSA (NON) POSSONO FARE**

Come detto sopra, i delegati di lista – la cui designazione è obbligatoria sopra i 15.000 abitanti e opportuna al di sotto - hanno tra i loro compiti l'individuazione dei rappresentanti di lista presso i seggi elettorali.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista deve essere presentato entro il venerdì precedente alle votazioni al segretario del comune (o a soggetto dallo stesso delegato), il quale dovrà a sua volta curarne la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali.

L'atto di designazione può essere presentato anche direttamente ai presidenti delle sezioni elettorali, nella giornata del sabato (quando gli uffici elettorali di sezione si ritrovano per predisporre i seggi e timbrare le schede) o, al più tardi, alla domenica purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi uffici.

L'atto di designazione dei rappresentanti di lista va effettuato da uno dei delegati della lista indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, e deve essere prodotto per iscritto, con firma autenticata da uno dei soggetti sopra indicati come autorizzati alle autentiche delle firme.

La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta sia per il primo turno di votazione che per l'eventuale ballottaggio. Tuttavia i delegati delle liste dei partiti e movimenti politici che partecipano al ballottaggio hanno facoltà di designare nuovi rappresentanti di lista in luogo di quelli a suo tempo designati per il primo turno di ballottaggio.

La designazione può essere fatta anche cumulativamente per tutte le sezioni del comune, con un unico atto; in tal caso, ai presidenti dovrà essere consegnato un estratto, debitamente autenticato, con le designazioni riferite alla sua sezione. I rappresentanti di lista devono essere elettori del comune.

Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali e comunali è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per tutte le consultazioni, presso il medesimo seggio.

Essi possiedono alcune specifiche facoltà:

- possono assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
- possono fare inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
- possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti di votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre e agli accessi della sala di votazione;
- possono portare un bracciale o un distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata;
- possono votare nella sezione presso la quale esercitano la loro funzione;
- qualora ne facciano richiesta, possono assistere alle operazioni di raccolta del voto effettuato dal seggio speciale o dall'ufficio distaccato di sezione "seggio volante", anche nel caso di raccolta del voto a domicilio;
- possono trattenersi all'esterno della sala nella quale ha sede l'ufficio elettorale, durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

È da notare che i rappresentanti di lista, che siano stati regolarmente designati nei termini sopra indicati (venerdì precedente alla votazione, sabato o domenica mattina prima che abbia inizio la votazione) possono poi presentarsi in qualsiasi momento durante la votazione, non avendo essi alcun obbligo di assistere a tutte le operazioni del seggio.

I rappresentanti di lista non possono invece assolutamente compilare elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare al voto o elenchi di persone che abbiano votato.

## **L'EVENTUALE BALLOTTAGGIO**

Il ballottaggio si tiene dopo 14 giorni dal primo turno:

- nei comuni sopra i 15.000 abitanti: se nessuno dei candidati alla carica di Sindaco ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi;
- nei comuni con popolazione inferiore: nel raro caso di parità di voti tra i due candidati alla carica di Sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Il ballottaggio, che riguarda gli stessi elettori del primo turno, può vedere nei Comuni sopra i 15.000 l'adesione di liste che al primo turno sostenevano un altro candidato sindaco verso uno di coloro i quali sono ammessi al ballottaggio. Questo "apparentamento" deve avvenire mediante convergenti dichiarazioni, da depositare al Segretario comunale entro 7 giorni dal primo turno, di collegamento compiute dal candidato Sindaco e dai delegati della lista coinvolta. Va rimarcato che questo non modifica l'assegnazione dei seggi così come emerge dal primo turno (la lista non "entra nella maggioranza" e quindi non beneficia dei seggi attribuiti grazie al premio attribuito, con le modalità che vedremo sotto).

## **LA DIVISIONE DEI SEGGI: CHI VINCE, CHI PERDE, CHI VIENE ELETTO**

Anche in questo caso il discrimine è la dimensione demografica del Comune. Vi è infatti una differenziazione profonda tra i Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e quelli con popolazione superiore.

- **POPOLAZIONE INFERIORE AI 15.000 ABITANTI**

Come già detto ogni candidato sindaco ha un'unica lista di candidati a supporto. Il sistema oltre ad attribuire la vittoria al candidato che raccoglie più voti (si veda quanto detto sopra), attribuisce alla lista collegata al sindaco vincente i 2/3 dei consiglieri disponibili, ripartendo invece in modo proporzionale i restanti seggi alle altre liste (il primo degli eletti è in tal caso il candidato sindaco collegato).

Laddove vi fosse una sola lista, se si realizzano le due condizioni previste (partecipazione al voto di almeno il 50%+1 degli aventi diritto; almeno il 50%+1 di voti validi) tutti i candidati sono eletti consiglieri.

I "posti" da consigliere sono attribuiti in ordine di "cifra individuale" (voti di lista+preferenze). Ricordiamo che sotto i 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza, mentre sopra tale cifra anche due, purché di candidati di sesso diverso (e della medesima lista di appartenenza!).

- **POPOLAZIONE SUPERIORE AI 15.000 ABITANTI**

In questi comuni è possibile il collegamento di un candidato con più liste, come pure il cosiddetto "voto disgiunto". Chi vota può quindi esprimere un voto per un candidato alla carica di sindaco e un voto per una lista di candidati anche non collegata allo stesso candidato votato.

Voti al solo Sindaco non si trasmettono alle liste collegate, mentre un voto solo ad una lista vale anche per il candidato sindaco collegato. Quanto detto sopra rispetto alla doppia preferenza di genere (in questa categoria di comuni sempre presente) è applicabile anche in questo caso.

Nei comuni più popolosi, alla coalizione del sindaco eletto sono assegnati di norma almeno i tre quinti dei seggi all'interno del consiglio comunale. Ai fini della distribuzione fra le liste dei seggi consiliari, si utilizza un metodo proporzionale con sbarramento al 3%; alla coalizione di liste collegate al candidato eletto sono comunque garantiti – attraverso un eventuale premio di maggioranza – almeno i tre quinti dei seggi. Quest'ultima regola non viene applicata solo nel caso in cui si crea la cosiddetta “anatra zoppa”:

1. i cittadini attribuiscono la maggioranza assoluta a una coalizione diversa da quella del sindaco eletto;
2. il sindaco è eletto al primo turno ma la sua coalizione ottiene una frazione inferiore ai due quinti dei voti validi.

## **NOVITÀ: “ELEZIONI TRASPARENTI” PER COMUNI SOPRA I 15.000 ABITANTI**

Di recente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la legge 9 gennaio 2019 n. 3, che contiene importanti previsioni anche legate alle elezioni comunali.

In occasione di competizioni elettorali è previsto l'obbligo per i soggetti politici in elezioni di comuni sopra i 15.000 abitanti di pubblicare sul proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai propri candidati ed il relativo certificato penale.

In attesa di indicazioni operative che verranno dal ministero **pare necessario avere una propria pagina internet**, in cui pubblicare tali documenti. Non sembra integrare, in attesa del decreto attuativo sul tema, un “sito web” una pagina dedicata su uno dei principali social network.

L'obbligo di pubblicazione deve essere adempiuto entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle elezioni e anche in questo caso non è richiesto il consenso espresso degli interessati.

Una volta compiuta tale pubblicazione è obbligo delle liste e dei candidati rendere tale documentazione disponibile al Comune, il quale dovrà procedere alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web (“Elezioni trasparenti”) entro sette giorni dal primo turno elettorale.

Il certificato penale deve essere stato rilasciato dal casellario giudiziario entro 90 giorni dalla data fissata per la consultazione elettorale. Ai candidati che debbono adempiere a questa richiesta è concessa una riduzione dei costi: le imposte di bollo e le altre spese sono ridotte della metà.

## **CONCLUSIONE**

I primi rudimenti elettorali contenuti in questa guida introducono i candidati ad un mondo di adempimenti, di leggi e prassi che già nell'introduzione non avevamo nascosto essere complesso.

Il procedimento elettorale apre in questo senso a chi potrebbe contribuire al governo della cosa pubblica con un ruolo di servizio civico come quello di sindaco, assessore o consigliere un mondo da molti conosciuto solo superficialmente come quello della pubblica amministrazione e degli enti locali.

Spesso i candidati si avvicinano alla campagna elettorale con tanta buona volontà e con una buona dose di entusiasmo. Non tutti i consiglieri la mantengono dopo un'esperienza amministrativa, la quale andrà affrontata con consapevolezza, umiltà e voglia di approfondire.

Dopo aver passato indenni la presentazione delle candidature, la campagna elettorale e il voto, inizia la vera avventura.

Al di là delle collocazioni politiche, non possiamo che augurarci che questa esperienza – magari intrapresa anche grazie a qualche suggerimento qui contenuto - si concluda quantomeno con un'espressione già di grande rilevanza: “Ne è valsa la pena”.